REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio amministrazione personale regionale

personale@regione.fvg.it
funzionepubblica@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4324
fax + 39 040 377 4201
I - 34121 Trieste, piazza Unità d'Italia 1

Decreto n° 31756/GRFVG del 05/07/2023

Variazione indennità chilometrica per il terzo trimestre 2023

Il Responsabile delegato di Posizione organizzativa

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 che all'articolo 12, comma 22 prevede che per lo svolgimento della missione il personale è tenuto ad utilizzare i mezzi di servizio ovvero i mezzi pubblici e qualora l'uso di questi ultimi risulti inconciliabile ovvero l'uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, può essere autorizzato l'utilizzo del mezzo proprio;
Visto l'art. 44, comma 1, del Contratto Collettivo di Lavoro – Stato giuridico del Personale regionale - area non dirigenziale, per gli anni 1994 – 1997 il quale prevede che al dipendente autorizzato a servirsi dell'automezzo o motomezzo privato per l'espletamento della missione compete una indennità commisurata a parametri fissi da definirsi in sede di contrattazione e che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo nelle more della quantificazione, l'indennità continua ad essere corrisposta con le modalità di cui all'articolo 123 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;
Atteso che l'art. 123 della L.R. 53/81 prevede che al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo o motomezzo per l'espletamento della missione compete, per ogni chilometro di effettivo percorso, una indennità ragguagliata a 1/5 del costo di un litro di benzina "super" vigente del tempo, ridotta del 50% in caso di utilizzo del motomezzo;
Constatato che dal 1 gennaio 2002 la benzina "super" non risulta più reperibile sul mercato e che la stessa è stata sostituita da benzina "super senza piombo";
Visto l'articolo 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001;
Vista la vigente Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio stipulata tra Consip S.p.A. e IP (Italiana Petroli);

Ritenuto, pertanto, che base per il calcolo della suddetta indennità debba essere il prezzo della benzina "super senza piombo" praticato con servizio dalla società IP (Italiana Petroli);
Rilevato che il prezzo di un litro di "benzina super senza piombo" con servizio alla pompa indicato dalla società IP (Italiana Petroli), con riferimento all'ultimo aggiornamento di data 1 luglio 2023 è di € 1,829;
Ritenuto che l'indennità di cui trattasi deve intendersi comunque attribuita non solo in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del carburante, quale esso sia, ma a quelle più generali inerenti l'usura del veicolo, le manutenzioni, i rischi connessi alla guida e i costi relativi;
Visto il decreto n. 1389/ALL di data 29 aprile 2022 con il quale il Direttore centrale della Direzione autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione ha conferito a decorrere dal 1 maggio 2022 fino al 30 aprile 2025 al sottoscritto l'incarico di Posizione organizzativa denominata "Gestione e coordinamento attività in materia di presenze/assenze e connesse competenze accessorie", istituita presso il Servizio amministrazione personale regionale;
Visto il decreto n. 1476/ALL di data 4 maggio 2022 con il quale il Direttore del Servizio amministrazione personale regionale ha provveduto a delegare le funzioni e le attribuzioni connesse all'incarico e specificatamente quelle attinenti al trattamento economico di missione;
Rilevato che in quest'ultima debba intendersi ricompresa anche la rideterminazione dell'indennità chilometrica per i rimborsi afferenti al riconoscimento del trattamento economico di missione;

DECRETA

Che in base al prezzo suindicato, al dipendente regionale che sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo o motomezzo per l'espletamento della missione, spettano, rispettivamente le seguenti indennità per ogni chilometro percorso:

€. **0,36** (zero/trentasei) per l'uso dell'automezzo

€. **0,18** (zero/diciotto) per l'uso del motomezzo

Queste indennità sono in vigore dal **1 luglio al 30 settembre 2023.**

Il Responsabile delegato di
Posizione Organizzativa
Adriano Vinci